SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1622)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1985

Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI SENATORI. — Il Parlamento ha approvato in data 7 agosto 1985 la legge n. 427 sul riordino della Ragioneria generale dello Stato e la legge n. 428 sul riordino delle Direzioni provinciali del tesoro. Nella legge sul riordino della Ragioneria generale dello Stato è stabilito all'articolo 8, ultimo comma, che « i benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale ».

Una disposizione identica era contenuta anche nel disegno di legge riguardante le Direzioni provinciali del tesoro, ma al contrario che per la Ragioneria generale, essa non è stata in questo caso approvata.

In realtà i due disegni di legge riguardano due categorie del personale dello Stato che sono assolutamente affini e pertanto è da ritenere che il trattamento deteriore riservato ai dipendenti delle Direzioni provinciali del tesoro rispetto a quello dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato sia stato evidentemente determinato dalla necessità di concludere in fretta un *iter* legislativo lungo e faticoso, e rappresenta pertanto un incidente di percorso non riconducibile ad una effettiva presa di posizione maggioritaria.

Per di più, l'estensione del beneficio anche al personale delle Direzioni provinciali non costituisce un onere aggiuntivo, in quanto la spesa, già prevista nel disegno di legge, non è stata decurtata in sede di approvazione definitiva, pur essendo stato soppresso il beneficio.

Si raccomanda pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge onde riparare ad una ingiustificata disparità di trattamento.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero tesoro - Pubblico impiego*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni — riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro — adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.